

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG Valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.itmbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.ite p.c. **Ufficio del Segretario Generale**Per interoperabilità

OGGETTO: Proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione elettrica denominato "Corona Prima", localizzato nel comune di Tricarico (MT), proposto da Adest s.r.l.

Rimessione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto: *"di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, di cui alle delibere di Giunta regionale n. 672 del 10 giugno 2014 e n. 1167 del 11 settembre 2015, per un periodo di 5 anni a far data dal 10 giugno 2019, relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione elettrica denominato "Corona Prima", localizzato nel comune di Tricarico, proposto dalla società Adest s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel parere reso nella seduta del 28 novembre 2013 nonché le ulteriori condizioni ambientali espresse dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS nel parere n. 85 del 6 aprile 2021"*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notaruzzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale *"previa acquisizione del concerto"* del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *"Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto"*;

VISTO il decreto legislativo 10 giugno 2017, n. 104 del 2017, attuativo della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha attribuito alla competenza statale la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTA la nota n. 18937 dell'8 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di proroga, per un periodo di 5 anni a far data dal 10 giugno 2019, dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla Regione Basilicata con delibera di Giunta regionale n. 672 del 10 giugno 2014, relativamente al progetto di parco eolico ed opere di connessione elettrica denominato "Corona Prima", localizzato nel comune di Tricarico, proposto dalla società Adest s.r.l.;

PRESO ATTO che la citata delibera di Giunta regionale n. 672 del 10 giugno 2014 - avente una durata temporale pari a cinque anni, a decorrere dal 10 giugno 2014, così come disposto con successiva delibera di Giunta regionale n. 1167 dell'11 settembre 2015 - richiede l'osservanza delle prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel parere reso nella seduta del 28 novembre 2013;

RILEVATO che il progetto in esame prevedeva originariamente la realizzazione di un impianto costituito da 19 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2 MW, per una potenza complessiva di 38 MW e che nel 2016 la Società proponente ha introdotto alcune modifiche, prevendo diciassette aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2,2 MW, per una potenza complessiva di 37,4 MW;

TENUTO CONTO, altresì, che la Società proponente ha, successivamente, presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per modifiche non sostanziali al progetto attinenti alla riduzione del numero di aerogeneratori, al loro aggiornamento tecnologico e all'ottimizzazione e riduzione delle infrastrutture a servizio del parco eolico (strade di accesso agli aerogeneratori e cavidotti);

PRESO ATTO che, come emerge dalla documentazione trasmessa dal Ministero per la transizione ecologica, la suddetta valutazione preliminare si è conclusa positivamente, nel senso di escludere, per le modifiche progettuali apportate e in ragione della non significatività degli impatti ambientali, la necessità di svolgere ulteriori procedimenti valutativi ambientali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, in esito a tali modifiche, il parco eolico risulterà composto da 15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2,2 MW e potenza complessiva pari a 33 MW, con l'altezza di ciascuna pari a 95 m, il diametro del rotore pari a 120 m, per un'altezza massima complessiva pari a 155 m;

VISTA la nota prot. n. 36977 del 11 dicembre 2019, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. n. 2173 del 21 gennaio 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo in relazione all'impianto in esame, tenuto anche conto del parere prot. n. 10629 del 6 novembre 2019, reso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 85 del 6 aprile 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, si è espressa favorevolmente al rilascio della proroga sul menzionato progetto, fatte salve le condizioni ambientali stabilite con i precedenti provvedimenti nonché le ulteriori condizioni ambientali contenute nel medesimo parere;

VISTA la nota n. 31261 del 10 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 17 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;

VISTA l'ulteriore nota n. 0125961, del 16 novembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione relativa alla rimessione in esame;

VISTA la nota n. 39090, del 22 novembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

ATTESO che nel corso della riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nella predetta sede, ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla Società istante risulterebbe carente - in relazione all'analisi delle aree non idonee alla realizzazione di impianti FER, di cui alle Linee guida regionali approvate dalla legge regionale Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010", nonché per l'assenza della carta del rischio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

archeologico e la verifica dei *buffer* di rispetto dai beni archeologici e dai tratturi - tanto da non consentire una valutazione dell'istanza di proroga da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata;

CONSIDERATO che il citato Dicastero ha sottolineato che nell'area in cui si inserisce l'intervento si trovano i comuni di Irsina e Tricarico, siti dichiarati di notevole interesse pubblico con appositi provvedimenti, nonché il bosco di Verratoli, che si sviluppa lungo la fascia perimetrale sud del parco eolico, nonché numerosi tratturi, due dei quali (segnatamente, il tratturo comunale "Tricarico-Irsina" e quello comunale di Corona) ricadono nell'area di progetto, tre lambiscono l'area del parco eolico, mentre quattro sono intercettati dal cavidotto di collegamento;

CONSIDERATO che, ad avviso del Ministero della cultura, il territorio all'interno del quale si inserisce il parco eolico in oggetto rappresenta un comprensorio di particolare interesse archeologico;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura ha, inoltre, riportato che il progetto si inserirebbe in un contesto già ampiamente compromesso dalla presenza di altri aerogeneratori, realizzati successivamente alla presentazione della originaria istanza originaria del parco eolico in esame e che, pertanto, è necessario rivalutare il progetto proposto ed i suoi impatti cumulativi alla luce delle modifiche sopravvenute negli ultimi anni;

PRESO ATTO che il Ministero della transizione ecologica, nel corso della richiamata riunione, ha confermato sia la posizione favorevole alla realizzazione dell'opera in riferimento sia le conclusioni raggiunte dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nel citato parere del 6 aprile 2021, rappresentando l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione, finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

CONSIDERATO che, nonostante le carenze documentali rilevate dal Ministero della cultura, lo stesso Dicastero nonché la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale hanno appurato l'esatta collocazione dell'opera rispetto ai beni, tutelati e non, presenti nel *buffer* di cui al DM 10 settembre 2010 ed alle Linee guida regionali, adottate con la citata legge regionale della Basilicata n. 54 del 2015;

RITENUTO che il Ministero della cultura non ha effettivamente individuato specifiche criticità e ricadute del progetto in punto di beni e aree tutelate, in particolar modo in relazione ai beni ed alle aree con riferimento alle quali si è ipotizzata la mancata verifica circa l'osservanza delle fasce di rispetto di cui alla citata legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54;

RITENUTO, in ogni caso, che la mera interferenza degli aerogeneratori e delle opere di connessione con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RITENUTO, inoltre, che la presenza di altri aerogeneratori nella medesima zona dell'intervento, accertata da entrambi i Ministeri, non appare di per sé un ostacolo alla realizzazione del progetto in esame, peraltro valutata positivamente dalla regione Basilicata sin dal 2014;

PRESO ATTO che la predetta Commissione tecnica, sulla base della documentazione fornita dalla Società proponente, non ha rilevato, nell'area vasta di riferimento, Zone di protezione speciale (ZPS), *Important Birds Area* (IBA) e altre Aree Naturali protette né tantomeno interferenze con le aree archeologiche, con i monumenti ed i luoghi di interesse storico-culturale presenti nel territorio del comune di Tricarico;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto si colloca ad oltre 5 km dall'area archeologica Serra del Cedro, ed è contermine al vincolo paesaggistico imposto sul territorio comune di Irsina e si trova a circa 6 km dall'abitato di Tricarico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in progetto ricade direttamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, di cui alle delibere di Giunta regionale n. 672 del 10 giugno 2014 e n. 1167 del 11 settembre 2015, per un periodo di 5 anni a far data dal 10 giugno 2019, relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione elettrica denominato "Corona Prima", localizzato nel comune di Tricarico, proposto dalla società Adest s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale per l'ambiente nel parere reso nella seduta del 28 novembre 2013 nonché le ulteriori condizioni ambientali espresse dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS nel parere n. 85 del 6 aprile 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI